

Comune di San Giorgio di Pesaro

Provincia di Pesaro e Urbino

41052

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione Numero 51 del 28-08-09

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI BOSCHI COMUNALI E DELLE AREE VERDI.

L'anno duemilanove, il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
LANDINI ROBERTO	P	PAMBIANCHI MARINA	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
BALDUCCI GIOVANNI	P	GAMBIOLI SAURO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
BARBETTA LUCIANO	P	CECCARELLI SABRINA	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
SEBASTIANELLI ANTONIO	P	MANIERI FEDERICA	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
ROBERTI ELISA	P	SANTINI VINICIO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
UGUCCIONI LEONARDO	P	MANNA PAOLA	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
BRUNETTI SONIA	P		

Assegnati 13	Presenti n. 12
In carica 13	Assenti n. 1

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. DOTT. ROCCHETTI RICCARDO.

Assume la presidenza il Sig. LANDINI ROBERTO, nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BRUNETTI SONIA
MANNA PAOLA

Il Sindaco illustra al Consesso la proposta di deliberazione n. 52 del 24.08.2009 posta all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di San Giorgio di Pesaro sono presenti numerose aree verdi quali quelle sottoelencate:

- Parco Urbano Busca,
- Campi da gioco,
- Giardino del Museo MuSA,
- Alberate stradali,
- Aree di pertinenza di servizi pubblici (scuole, uffici comunali, ecc.),
- Aiuole di arredo urbano.

CONSIDERATO che le aree verdi hanno una importanza fondamentale nella civiltà di un paese sia per la funzione culturale che di arredo urbano;

CONSIDERATO che le stesse aree sono a disposizione di tutti i cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio, l'osservazione della natura;

CONSIDERATO che sulle aree verdi è possibile anche su espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale organizzare manifestazioni che non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti in esso contenuti,

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha ritenuto necessario predisporre un apposito regolamento con lo scopo:

- ❖ Di tutelare l'aspetto ornamentale, paesaggistico, biologico dei boschi e delle aree verdi comunali,
- ❖ Di gestione del territorio e delle aree verdi,
- ❖ Di assicurarne un adeguato utilizzo.

VISTO lo schema di regolamento all'uopo predisposto composto di n^ 38 articoli;

RITENUTA la necessità di procedere all'approvazione dello stesso;

VISTO il d.l.gs. 18/8/2000 n^ 267;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI favorevoli all'unanimità, resi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** in tutte le sue parti lo schema di regolamento relativo all'utilizzo dei boschi comunali e delle aree verdi composto di n^ 38 articoli che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente regolamento diventerà esecutivo decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione.



**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEI BOSCHI COMUNALI E DELLE AREE
VERDI**

FINALITA'

Il presente Regolamento ha lo scopo di:

- Tutelare l'aspetto ornamentale, paesaggistico, biologico dei boschi e delle aree verdi comunali,
- Di gestione del territorio e delle aree verdi,
- Di assicurarne un adeguato utilizzo.

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento si applica ai boschi e alle aree verdi di proprietà comunale di seguito elencate:

- Parco Urbano Busca,
- Campi da gioco,
- Giardino del Museo MuSA,
- Alberate stradali,
- Aree di pertinenza di servizi pubblici (scuole, uffici comunali, ecc.),
- Aiuole di arredo urbano.

ARTICOLO 2

Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi vincolate ai sensi della Legge n. 1089/1939 e che hanno assunto particolare significato culturale per la città. L'Amministrazione Comunale tutela in modo particolare i parchi e i giardini storici pubblici e privati al fine di assicurare il mantenimento delle loro caratteristiche morfologiche e strutturali e di garantirne la funzione culturale e di arredo urbano per tutti i cittadini.

ARTICOLO 3

Il presente Regolamento comprende e integra le norme contenute nelle seguenti fonti:

- Regolamento di Polizia Urbana,

- Prescrizioni di massima di Polizia Forestale,
- Legislazione vigente nazionale e regionale in materia di protezione della natura e gestione del territorio,
- T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267,
- Codice Civile e Codice Penale,
- Codice della Strada.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 4

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente titolo e i manufatti e le strutture su di esse esistenti. Ogni cittadino è, inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

ARTICOLO 5

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia, ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

ARTICOLO 6

L'ufficio tecnico comunale coordina gli interventi di manutenzione e d'uso e di concerto con la polizia municipale sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla condizione, la cura e la sorveglianza delle aree stesse. I cittadini possono inoltrare le loro istanze in forma scritta e il responsabile è tenuto a rispondere nella medesima forma.

ARTICOLO 7

Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

TITOLO III ATTIVITA' CONSENTITE, LIMITAZIONI D'USO E NORME DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 8

Le aree verdi sono a disposizione di tutti i cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio, l'osservazione della natura e manifestazioni (quest'ultime solo su espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale).

Tutte le attività sono consentite purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti in esso contenuti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

L'Amministrazione Comunale tramite i propri organi di vigilanza, tramite la forza pubblica, può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrecano disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.

Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.

ARTICOLO 9

Non sono consentite attività rumorose che per la loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

E' vietato (salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale) in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati.

Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori. Dopo le ore 22.00 sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate se non ascoltate in cuffia.
Deroghe possono essere concesse solo se autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 10

E' vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume.
E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.

ARTICOLO 11

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. I proprietari dei cani e degli altri animali domestici sono tenuti ad asportare gli escrementi dei loro animali ovvero a depositarli negli appositi contenitori.

Non possono essere accatastati materiali di alcun genere al piede delle alberate stradali o comunque al piede delle piante, con l'esclusione dei casi in cui siano predisposte adeguate pavimentazioni e protezioni dei fusti e l'accatastamento sia temporaneo e autorizzato dall'Amministrazione Comunale per esigenze non risolvibili altrimenti.

ARTICOLO 12

E' vietata la raccolta di fiori, frutti e qualsiasi parte della vegetazione.

E' vietata l'asportazione di terreno vegetale.

Sono vietate la rimozione dei nidi, la cattura degli animali selvatici e la pesca.

Esclusivamente a scopi didattici, possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione e della fauna, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.

La raccolta di piante officinali a scopi sociali, può essere parimenti effettuata a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache e cartelli segnaletici.

E' vietato calpestare le aiuole fiorite.

I tappeti erbosi sono di norma calpestabili dai pedoni, tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco. Su di essi non possono essere usate scarpe con i tacchetti o comunque con suole che danneggino la cotica e non possono per lo stesso motivo essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.

E' vietato introdurre nuovi animali selvatici senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio o alimentare quelli presenti.

ARTICOLO 13

Nelle acque dei canali e dei fossi presenti nel "Parco Urbano Busca" sono vietati:

- L'ostruzione o la deviazione delle acque,
- L'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi.

ARTICOLO 14

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

ARTICOLO 15

Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi.

Sono, inoltre proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 16

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i picnic e le feste di gruppo.

Il permesso di utilizzo di tali aree viene rilasciato sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento d'uso e dietro autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 17

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive o culturali sono in genere vietate nelle aree verdi.

Il loro svolgimento all'interno di esse può essere concesso con specifica autorizzazione dell'Assessorato per l'Ambiente e Territorio, previo parere conforme del Responsabile del Servizio che valuti tecnicamente i costi e i benefici dell'operazione in rapporto agli effetti prodotti sull'ambiente. Il rilascio dell'autorizzazione è, inoltre, subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area.

ARTICOLO 18

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all'art. 1 del presente Regolamento.

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza e di soccorso,
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della Vigilanza Urbana,
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi,
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozzette usate per il trasporto di portatori di handicap.

In casi particolari, per motivate esigenze, valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicoli per disabili.

TITOLO IV CONTRIBUTI VOLONTARI

ARTICOLO 19

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini per la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi di cui all'art. 1, al fine di migliorare il rapporto degli stessi con il proprio territorio e di diffondere una vera cultura del verde e della tutela ambientale.

La collaborazione si esprime con il sostegno finanziario, con il lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e di materiali.

ARTICOLO 20

Sono identificati quali soggetti operatori:

- Aziende, enti, cooperative e consorzi,
- Associazioni di cittadini, fondazioni,
- Gruppi di cittadini, comitati, scolaresche, singoli cittadini.

ARTICOLO 21

Il lavoro volontario, prestato da soggetti singoli o riuniti in associazioni, gruppi o comitati, deve essere organizzato e controllato dal Responsabile del Servizio con le seguenti modalità:

- I piccoli interventi senza continuità nel tempo sono preventivamente concordati con il Responsabile del Servizio, cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera, sentita l'Amministrazione Comunale,
- Gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, sono autorizzati dall'Assessorato competente sulla base di una proposta presentata dagli aspiranti volontari, descrittiva dell'organizzazione del lavoro e dei tempi di realizzazione,
- Le nuove realizzazioni e gli interventi di entità consistente devono essere concordati con l'Amministrazione Comunale e costituire oggetto di convenzione fra quest'ultima e gli aspiranti realizzatori volontari.

TITOLO V UTILIZZO DELLE PIANTE SECCHIE

ARTICOLO 22

All'uso e allo sfruttamento delle sole piante secche dei boschi comunali, nella misura e con le modalità previste dagli articoli seguenti, possono essere ammessi i soggetti che hanno i seguenti requisiti:

- Cittadini residenti nel Comune di San Giorgio di Pesaro,
- Mancato possesso di boschi idonei al taglio anche da parte di persona appartenente al proprio nucleo familiare.

Ai fini del presente regolamento per piante secche s'intendono piante sradicate e/o in piedi, completamente prive di parti verdi e vegetanti il cui deperimento è dovuto ad agenti fitopatogeni e/o avversità atmosferiche e dove sia chiara la natura non dolosa dell'evento. Per nucleo familiare s'intende il nucleo costituito da una o più persone legate fra di loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica.

ARTICOLO 23

Le concessioni effettuate dal Comune si intendono a titolo personale e per uso familiare e non è consentita la cessione, a qualsiasi titolo, né della concessione in sé, né del materiale.

ARTICOLO 24

I cittadini residenti che intendono avvalersi della possibilità di utilizzo di piante secche devono presentare apposita domanda al Comune di San Giorgio di Pesaro nel periodo dell'anno che va dal 15 (quindici) aprile al 15 (quindici) ottobre; i modelli di domanda saranno disponibili presso l'Ufficio protocollo comunale. Le domande presentate prima del 15 aprile e quelle presentate dopo il 15 ottobre non saranno prese in alcuna considerazione ai fini dell'assegnazione disciplinata dal presente Regolamento.

ARTICOLO 25

Il quantitativo massimo di legname concedibile dal Comune per auto approvvigionamento è fissato in q.li 10,00 (dieci) per richiedente e/o nucleo familiare.

ARTICOLO 26

Il taglio, l'allestimento, l'esbosco, il trasporto del legname e la pulizia del bosco, devono essere effettuate successivamente alla comunicazione di assegnazione.

ARTICOLO 27

Durante le operazioni di cui all' art. 26, devono essere assunte tutte quelle cautele atte ad evitare danni al bosco, alle vie ed ai sentieri, ecc.
Ogni danno comunque accertabile deve essere, a cura del concessionario responsabile, prontamente riparato o risarcito al Comune.

ARTICOLO 28

Durante i lavori di cui all' art. 26 il concessionario deve lasciare sempre sgomberi i sentieri, le vie e gli accessi nel bosco, ed al termine delle operazioni deve provvedere alla perfetta pulizia del bosco.

ARTICOLO 29

Ad avvenuto taglio la legna dovrà essere ammassata in cataste regolari e non potrà essere rimossa prima della verifica da parte degli uffici comunali competenti che rilasceranno apposita autorizzazione per la rimozione.

ARTICOLO 30

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti del legname, dopo che questo sia stato assegnato.

ARTICOLO 31

L'assegnazione delle piante secche richiede all'assegnatario di fornire una contropartita fissata in manutenzione del verde e dei boschi pubblici, in zone individuate di volta in volta dal Comune stesso. La contropartita è fissata secondo il presente criterio: 10 kg di legna da piante secche
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 51 del 28-08-2009 - Pag. 7- COMUNE DI S.GIORGIO DI PS

equivalgono a 1 m² di pulizia del sottobosco e/o verde pubblico. La contropartita dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dal trasporto.

TITOLO VI VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 32

L'attività di vigilanza è esercitata dall'amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale.

ARTICOLO 33

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,82 a € 516,46 che verrà determinata dal Sindaco in base al D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. Le sanzioni sono applicate con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Ferme restando:

- La possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile,
- Il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno,
- L'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione o dai regolamenti vigenti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme contenute nelle fonti indicate all'art. 3.

ARTICOLO 35

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 36

Il presente regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune.

ARTICOLO 37

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

ARTICOLO 38

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to LANDINI ROBERTO

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO

Lì, 05-09-09:

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1., D.Lgs.267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 05-09-09

**Il Segretario Comunale
DOTT. ROCCHETTI RICCARDO**

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 05-09-009 al 20-09-009;
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 21-09-009

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO